



PROCURA della REPUBBLICA

presso il Tribunale di Modena

RIUNIONE DEL 19.10.2015, ore 15.00

APPLICAZIONE DELLA NUOVA LEGGE 68/2015 SUI REATI AMBIENTALI (ECOREATI)

PARTECIPANTI

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MODENA

- 1. Dott.ssa Lucia MUSTI, Procuratore della Repubblica reggente;
- 2. Dott. Marco NICCOLINI, Sost. Proc. della Repubblica;
- 3. Dott. Pasquale MAZZEI, Sost. Proc. della Repubblica;
- 4. Dott.ssa Angela SIGHICELLI, Sost. Proc. della Repubblica;
- 5. Dott.ssa Claudia NATALINI, Sost. Proc. della Repubblica;
- 6. Dott.ssa Katia MARINO, Sost. Proc. della Repubblica;
- 7. Dott.ssa Valentina IPPOLITO (tirocinante della dott.ssa Lucia De SANTIS)

ARPA DELL'EMILIA ROMAGNA

- 8. Direttore ARPA di Modena (Dott. Stefano FORTI);
- 9. Responsabile del servizio territoriale ARPA di Modena (Dott.ssa Luisa GUERRA);
- 10. Responsabile area legale Direzione Generale ARPA di Bologna (Avv. Giovanni FANTINI);

CORPO FORESTALE COMANDO PROVINCIALE DI MODENA

- 11. Comandante (Dott. Pierangelo BARATTA);
- 12. Vice C.te (Matteo D'AUGELLO);
- 13. Isp. Marcello MARCHI;
- 14. Vice Sovrintendente Matteo BERTOLOTTI;
- 1. Alle 15.00, apre l'incontro il Dott. Marco NICCOLINI, il quale rappresenta ai partecipanti lo scopo dell'incontro, ovvero raccogliere le istanze, le riflessioni e le possibili problematiche operative e interpretative della nuova Legge n. 68/2015 entrata il vigore il 29 maggio 2015, con riferimento alla parte VI Bis del T.U.A., e alla disciplina di riferimento, contenuta negli articoli 318 bis, 318 octies e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 2006, come innovato dalla legge 68/2015, che viene a stravolgere tutto l'impianto sanzionatorio e procedurale costruito intorno agli illeciti penali a carattere contravvenzionale contemplati nel Codice dell'Ambiente. Viene altresì fatto un parallelismo con i reati contravvenzionali in tema di materia sul lavoro, ed in particolare una differenza fondamentale che rende la materia anche di complesso avvicinamento, ed è quella che le contravvenzioni in materia di lavoro sono reati di pericolo mentre in tema ambientale sono per lo più e in gran parte reati di danno e già questo crea della problematiche (come già da alcune informative dell'ARPA pervenute che danno da pensare). Il problema nasce dall'inciso che il legislatore introduce in questa tipologia di reati che si vanno a trattare, dove viene affermato che l'attivazione della procedura estintiva ha proprio un limite, ovvero

che tali disposizioni si applicano alle ipotesi contravvenzionali che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paessaggistiche protette. Tale norma rende necessaria una presa di posizione di questa Procura, atteso che quasi sempre un reato ambientale (in tema di sversamenti, emissioni, ecc.) produce un danno (anche minimo) ma comunque si rende necessario trovare una soluzione, per dare uno spazio all'applicazione di questa normativa, che deve essere il più ambio possibile, perché lo spiritoratio di questa innovazione è quella di estendere al massimo la possibilità (attraverso la collaborazione del destinatario della norma) di ripristinare la legalità evitando se possibile un processo nella fattispecie contravvenzionale che sappiamo benissimo essere destinato nel circondario di Modena a concludersi con il 99% con una prescrizione. Il Dott. NICCOLINI continua il proprio intervento affermando che a suo giudizio se si vuole dare un senso a tale normativa e all'applicazione degli articoli 318 e seguenti, quando si legge la frase "..che non deve esserci un danno o pericolo di danno..." bisogna interpretare quell'espressione come che il danno o pericolo di danno deve essere qualcosa di residuale rispetto all'attività riparatoria del contravventore.

Viene altresì affrontato un altro aspetto legato all'applicazione della citata normativa, in particolare viene richiamato il disposto di cui all'art. 318-bis nella parte in cui viene detto "..che le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale...", atteso che il testo unico prevede anche dei delitti e quindi dove la legge stessa definisce come delitto il reato per cui si procede evidentemente non c'è spazio per l'ipotesi estintiva, però il problema potrebbe nascere con il discorso legato agli illeciti amministrativi di cui alla legge 231/2001, ovvero dove è prevista una responsabilità dell'ente per l'illecito amministrativo sussidiario rispetto alla fattispecie penale, questa non essendo un ipotesi contravvenzionale, perché non è una contravvenzione ma un illecito amministrativo a giudizio del Dott. NICCOLINI non si estinguerebbe in quanto l'ente non sarebbe ammesso a tale procedura con il paradosso che potrebbe esserci una fattispecie di illecito amministrativo in assenza di una contestazione attuale alla persona fisica. Viene concordato dai presenti che l'estinzione del reato della persona fisica non comporta il venir meno della responsabilità dell'ente per l'illecito amministrativo.

Si passa alla discussione dell'art. 318 ter, (prescrizioni), convenendo che qualora l'organo accertatore non coincida con l'ente specializzato competente nella materia trattata (ARPA) che deve asseverare la prescrizione tecnica dell'organo accertatore, si proceda ad inviare come per la per Legge 81, copia dell'informativa all'ARPA.

Viene richiamato il concetto che l'organo accertatore ha l'obbligo di procedere alla comunicazione della notizia di reato anche se il procedimento penale rimane poi sospeso, sino al termine dell'avvenuto adempimento o meno delle prescrizioni. Viene espressamente menzionato il fatto che in ogni caso non sono preclusi gli atti urgenti sia cautelari che probatori e quindi quando l'organo accertatore che interviene riscontra una conclamata aggressione al bene ambientale nel quale è necessario intervenire tempestivamente, si può procedere ad esempio ad un sequestro preventivo;

2. Prende la parola per l'ARPA, l'avv. Giovanni FANTINI che concorda sulle argomentazioni esposte dal Dott. NICCOLINI. In merito alle prime disposizioni operative transitorie impartite da ARPA, viene riferito che per questioni di opportunità le prescrizioni vengono impartite dai singoli ufficiali di polizia giudiziaria dell'ARPA che effettuato il sopralluogo, mentre per l'asseverazione della prescrizione è stato deciso di porla in capo all'ufficio del responsabile del servizio territoriale della sezione dell'ARPA. Nel caso che ad ARPA pervengano prescrizioni da altri organi organi di Polizia, le indicazioni provvisorie che sono state date è che l'asseverazione di tali prescrizioni venga fatta da un ufficio della direzione tecnica regionale di

Bologna. Viene rappresentato che viene inteso che l'asseverazione fatta da ARPA avviene prima della notifica della prescrizione al soggetto contravventore, ritenendo che l'efficacia della prescrizione si abbia quando questa è congiunta anche con l'asseverazione dell'organismo tecnico. Il problema maggiore per l'applicabilità della norma rimane quello di dare un contenuto alla disposizione relativamente al fatto che l'estinzione del reato con l'adempimento della prescrizione è ammissibile solo quando non vi è danno o pericolo di danno ambientale. Da parte di ARPA viene sposata la possibilità di dare un interpretazione la più ampia possibile della norma. Viene suggerito dal Dott. NICCOLINI di considerare se l'adempimento delle prescrizioni ha effetto eliminativo del danno ambientale. Viene rappresentato che dalla norma non è ben chiaro chi sia il soggetto beneficiario destinatario dei proventi delle sanzioni correlate agli illeciti amministrativi, individuando al momento le autorità amministrative competenti in materia ambientale (Provincia). Viene rappresentato dall'esponente dell'ARPA, come spunto di riflessione un caso non meglio specificato nel corso del quale sarebbe intervenuta una richiesta di archiviazione prima della richiesta di ottemperanza alla prescrizione, chiedendo se possibile di essere informati sullo stato del procedimento.

- 3. Prende la parola il Dott. NICCOLINI, che concorda con il rappresentante dell'ARPA, che nella comunicazione della notizia di reato, devono essere motivate dettagliatamente le motivazioni qualora venga individuata una causa preclusiva all'estinzione del reato mediante prescrizioni.
- 4. Prende la parola il Direttore ARPA di Modena (Dott. Stefano FORTI), che chiede se nell'informativa di reato devono essere già indicate da subito anche le prescrizioni da impartire al trasgressore o se possono essere mandate in un secondo tempo. Risponde il Dott. NICCOLINI che segnala che per una maggiore completezza dell'informativa sarebbe meglio fossero già indicate anche le prescrizioni impartite.
- 5. Prende la parola personale del Corpo Forestale che concorda sui punti trattati, manifestando una perplessità relativamente al fatto che intervenendo ogni volta con la Legge 68 (qualora non ci sia pericolo di danno ambientale), potrebbe venire precluso l'accertamento di ipotesi delittuose più gravi (tipo la violazione di cui all'art. 260 del Codice dell'Ambiente), chiedendo pertanto in presenza di altri elementi investigativi se c'è la possibilità di ritardare la comunicazione della notizia di reato. Prende la parola il Dott. MAZZEI che rappresenta che quel singolo episodio contestato con la Legge 68 non potrà essere utilizzato in quanto estinto, ma che comunque in presenza di un indagine di largo raggio la Procura prenderebbe poi la direzione e la coordinazione delle indagini.
- 6. Vengono rappresentati dal Dott. MAZZEI alcuni casi di procedimenti penali trattati, al fine di chiarire il campo di applicabilità della citata legge, chiedendo che nell'informativa vengano riportati dettagliatamente i valori riscontrati al termine delle prescrizioni impartite, al fine di una corretta valutazione del possibile danno ambientale arrecato.
- 7. Viene acclarato tra i presenti che la norma di cui in argomento non si applica ai processi in corso.
- 8. Prende la parola il Dott. MAZZEI che rappresenta una perplessità relativamente al comma 3 dell'art. 318-sexies (..L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'articolo 318-quater, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalita'

diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare e' ridotta alla meta' del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa), dove di fatto il legislatore sembrerebbe ammettere il concetto di modica quantità del danno, non escludendo l'ipotesi di aver arrecato un danno.

- 9. Prende la parola il Dott. NICCOLINI che in riferimento al intervento di cui al punto 8. riferisce che deve essere un danno eliminabile e non tale da integrare il reato di cui all'art. 452 bis anche se questo potrebbe concorrere.
- 10. Prende la parola il Dott. NICCOLINI che osserva che c'è comunque difficoltà nel comprendere e gestire il contenuto della norma, anche il relazione alla terminologia tecnica utilizzata che è al tempo stesso non definibile in maniera scientifica e chiara, pertanto soggetta a dubbi interpretativi.
- 11. Viene concordato che nella comunicazione della notizia di reato si proceda, solamente nel caso di presenza preclusiva all'estinzione del reato mediante prescrizioni, alla documentazione dettagliata da parte dell'organo di vigilanza abilitato delle relative motivazioni.

L'incontro ha avuto termine alle ore 16.30 del 19/10/2015

Modena, 21.10.2015

L'Affigiale di P.G.

Mar. Ca. Andrea Commellini